Legge regionale 11 novembre 2009 , n. 19 - TESTO VIGENTE dal 30/10/2026

Codice regionale dell'edilizia.

Art. 37 bis

(Modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici)(1)

1. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), i Comuni possono prevedere specifiche modalità costruttive concernenti l'installazione di impianti fotovoltaici visibili da spazi pubblici o aperti al pubblico nelle zone A e B0 di cui al decreto ministeriale 1444/1968. Le disposizioni degli strumenti urbanistici possono, quindi, individuare le dimensioni, le tonalità e le modalità di integrazione dell'impianto fotovoltaico nella struttura del manto di copertura dell'edificio o unità immobiliare.

2. Nelle zone di cui al comma 1, fermo restando la facoltà di utilizzare tegole fotovoltaiche integrate nella copertura esistente, i pannelli devono essere:

a) inseriti senza coprire integralmente la singola falda dando il senso di lucernai;

b) con basso coefficiente di riflettanza al fine di limitare le interferenze visive dovute a superfici lucide e riflettenti;

c) cromaticamente omogenei e compatibili con la copertura;

d) integrati nella copertura, in posizione complanare alla falda e in aderenza alla medesima.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 9/2025